

(N. 2409)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RAFFEINER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 1958

Estensione dei benefici previsti in favore dei combattenti e reduci agli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche.

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, nel 1939 a seguito di accordi intervenuti tra i Governi italiano e tedesco di allora, gran parte (quasi il 90 per cento) dei cittadini italiani di lingua e di origine tedesca residenti in Alto Adige, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio ed in alcuni Comuni della provincia di Trento optarono per la cittadinanza germanica. Queste opzioni, è bene metterlo in rilievo, non furono richieste dalla popolazione, ma furono imposte da accordi e da una legge alla quale la popolazione era del tutto estranea. L'alta percentuale delle opzioni trova la sua spiegazione sia nella politica di oppressione con la quale il fascismo da oltre 15 anni aveva cercato di snazionalizzare gli alto-atesini, sia in una diabolica propaganda, tollerata dalle autorità italiane, la quale con promesse e minacce e anche con atti di violenza trascinava alle opzioni la popolazione, che in verità, ad eccezione di pochi, non voleva muoversi dalla sua terra natia.

Si rileva che al tempo delle opzioni la Germania si trovava già in istato di guerra e che

nell'accordo italo-tedesco del 21 ottobre 1939 contenente « Norme per il rimpatrio dei cittadini germanici e per l'emigrazione degli allogeni tedeschi dall'Alto Adige in Germania » era tra l'altro stabilito (articolo 14): « I giovani allogeni tedeschi soggetti ad obblighi militari ma che non hanno ancora prestato servizio militare o ricevuto istruzione militare, saranno subito chiamati a prestare servizio militare nel Reich, appena richiesta la cittadinanza germanica. Anche i militari attualmente in servizio nelle Forze armate italiane (Esercito, Marina, Aviazione e Truppe coloniali) saranno trasferiti subito nelle Forze armate germaniche appena richiesta la cittadinanza germanica. I militari in congedo attualmente richiamati appena abbiano richiesta la cittadinanza germanica saranno immediatamente congedati. I militari in congedo celibi saranno senz'altro trasferiti in Germania. I militari in congedo coniugati rimangono nel Regno ed emigreranno nei termini previsti ».

Inoltre la legge del 21 agosto 1939, n. 1241, contenente « Norme per la perdita della citta-

dinanza italiana da parte degli alto-atesini di lingua tedesca » aveva disposto (articolo 4): « Coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana a norma della presente legge sono esenti dagli obblighi del servizio militare... » (cioè nell'Esercito italiano).

In vista di questi accordi e di questa legge è ovvio che gli alto-atesini optanti per la Germania col prestare servizio nelle Forze armate tedesche hanno soltanto adempiuto ad un dovere morale e civico verso la loro nuova patria, ragione per cui non può essere mosso loro alcun rimprovero.

È pure da tener presente che fino al settembre 1943 l'Italia e la Germania erano potenze alleate e che i loro eserciti hanno combattuto fianco a fianco in Russia ed in Africa.

Finita la guerra molti degli alto-atesini già appartenenti alle Forze armate tedesche hanno riacquisito la cittadinanza italiana, mentre altri l'avevano sempre conservata, ma ciò nonostante è stato loro finora negato ogni riconoscimento giuridico e morale del loro stato di combattenti e reduci e la equiparazione con i combattenti e reduci dell'Esercito italiano. Non deve dunque stupire che essi si sentono umiliati e offesi nel loro onore di soldati e si ribellano contro una situazione di inferiorità, che ritengono ingiusta e non meritata.

Per eliminare la deplorata disparità di trattamento, la quale è causa profonda di un continuo e sempre più diffuso malcontento fra gli alto-atesini già appartenenti alle Forze armate tedesche, si presenta questo disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni recanti benefici in favore dei combattenti e reduci sono estese agli alto-atesini ed alle persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle Forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquisito la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Sono abrogati l'articolo 5 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, ed ogni altra disposizione che assoggetta le persone indicate nel comma precedente ad un trattamento discriminatorio in confronto ai combattenti e reduci dell'Esercito italiano.